



REGOLAMENTO

ICI

Le norme originarie di questo regolamento sono riportate in comune carattere di scrittura, non sono evidenziate e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2003; le modifiche regolamentari sono riportate in grassetto, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2009 (art. 27, comma 8°, della L. 28 dicembre 2001, n° 448).

Le modifiche regolamentari sono state adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 11 dicembre 2008;

la stessa è divenuta esecutiva il 09 gennaio 2009.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale in esecuzione della Circolare N.101/E del 17/04/1998

TITOLO 1° “Disposizioni Generali”	
Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta
Art. 3	Presupposto dell'imposta
Art. 4	Soggetti passivi
Art. 5	Soggetto attivo
Art. 6	Definizione di fabbricato ed area di pertinenza
Art. 7	Definizione di fabbricati rurali
Art. 8	Definizione di area fabbricabile
Art. 9	Base imponibile delle aree fabbricabili
Art. 10	Qualifica di Coltivatore Diretto
Art. 11	Fabbricati di interesse storico ed artistico
TITOLO 2° “Detrazioni, agevolazioni ed esenzioni”	
Art. 12	Detrazioni Comunali
Art. 13	Abitazione principale
Art. 13 bis	Esenzione I. C. I. – Prima Casa
Art. 14	Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili
Art. 15	Agevolazioni per i fabbricati ecclesiastici
Art. 16	Esenzioni dall'imposta Amministrazioni pubbliche
Art. 17	Esenzioni dall'imposta Enti Ecclesiastici ed Enti non commerciali
TITOLO 3°	
“Dichiarazioni, versamenti, riscossione, rimborsi, sanzioni, autocertificazioni”	
Art. 18	Dichiarazioni, termini di presentazione
Art. 19	Versamenti
Art. 20	Differimento dei termini per i versamenti
Art. 21	Riscossione
Art. 22	Rimborsi
Art. 23	Aree divenute inedificabili rimborso dell'imposta
Art. 24	Contenzioso
Art. 25	Irrogazione delle sanzioni
Art. 25 bis	Autocertificazioni, stampati e moduli
TITOLO 4° “Disposizioni finali”	
Art. 26	Compensi incentivanti il personale addetto e Potenziamento dell'ufficio tributi
Art. 27	Norme di rinvio
Art. 28	Vigenza

TITOLO 1°

“Disposizioni Generali”

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili del Comune di Monselice integrando la disciplina del D.Lgs. n° 504/92 e nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e le norme del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 2 Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote deliberate per l'anno precedente.

Art. 3 Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli così come definiti nei successivi articoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Nel Comune di Monselice i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi delle seguenti disposizioni normative: lett. h) art. 7 del D.Lgs. n° 504/92, art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n° 984, Circolare del 14/06/1993 n° 9 .

Art. 4 Soggetti passivi

- 1) Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
- 2) Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
- 3) L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperativa a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
- 4) Sono soggetti passivi, inoltre, tutti coloro che la normativa nazionale indica come tali ai fini dell'imposta.
- 5) Sono altresì soggetti passivi ICI tutti coloro che la normativa specifica indica come tali.

- 6) L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo.

Art. 5 Soggetto attivo

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune o da altri soggetti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 6 Definizione di fabbricato ed area di pertinenza

- 1) Fabbricato è quell'unità immobiliare che è iscritta al Nuovo catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione d'autonoma e distinta rendita, ovvero quell'unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
- 2) Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato;
- 3) Sono altresì considerate aree pertinenziali, le superfici edificabili residue di lotti la cui costruzione non ha sfruttato l'intero indice di edificabilità previsto dal PRG vigente le quali siano accatastate insieme al bene principale, fino ad un limite massimo pari a 10 – 12 volte la superficie coperta del fabbricato.
- 4) Il fabbricato è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato d'abitabilità o agibilità. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili, quali luce, gas, acqua o dell'avvenuta attivazione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani in seguito a denuncia o d'accertamento d'ufficio e da ogni altro dato rilevante in possesso degli uffici. Ovviamente è da intendersi fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta in catasto a prescindere dall'avvenuta comunicazione di fine lavori, o del rilascio di certificati di abitabilità o agibilità da parte dell'organo competente. Resta salvo quanto disposto dall'art.5 comma 6 del D.Lgs 504/1992 nel caso di demolizione del fabbricato o di interventi di recupero.

Art. 7 Definizione di fabbricati rurali - SOPPRESSO

Art. 8 Definizione di area fabbricabile

- 1) Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti ovvero adottati anche se non ancora approvati, od in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla adozione di strumenti attuativi. Sono altresì da considerarsi aree fabbricabili quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

- 2) Non sono considerate edificabili:
 - A) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art. 6 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
 - B) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;

- C) ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorchè utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- L'agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare, a carico del proprietario, di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n° 9 quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.

Art. 9 Base imponibile delle aree fabbricabili

- 1) Il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) Al fine di ridurre al massimo l'insorgere di contenzioso con i propri contribuenti, il valore venale in comune commercio è determinato periodicamente e per zone omogenee dalla Giunta Comunale sulla base degli elementi di stima predisposti dall'ufficio tecnico-urbanistico dell'Ente con motivata relazione illustrativa. Tale valore è ridotto del 35 per cento nel periodo di tempo tra l'adozione (da parte del Consiglio Comunale) e l'approvazione (da parte della Giunta Regionale) degli strumenti urbanistici e/o delle varianti degli stessi.
- 3) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio - come stabilito dal comma 5° dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 - non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Ente, ai sensi del comma 2° del presente articolo, tranne nel caso che la medesima area sia stata dichiarata con valore diverso in dichiarazioni rese per altri tributi.
- 4) Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2°, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
- 5) Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alle aree edificatorie di demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero come meglio precisato all'art. 5, comma 6°, del D.Lgs. 504/92.
- 5) BIS Nel caso di ristrutturazioni e/o di interventi di recupero di fabbricati ricadenti in zona agricola posseduti da persone non aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, le aree edificatorie proprie del fabbricato si dovranno calcolare nel modo seguente:
 - A) Determinazione superficie: si ottiene dividendo il volume dell'edificio di progetto per l'indice di edificabilità più basso previsto dal PRG vigente;
 - B) Determinazione del valore su cui applicare l'imposta: si ottiene moltiplicando il valore venale in comune commercio per la superficie risultante al punto a). Si ricorda che in ogni caso il valore in comune commercio non dovrà essere inferiore ai valori minimi deliberati annualmente per le zone di tipo C

“urbanizzata” con l'indice di edificabilità più basso previsto dal PRG vigente e al di sotto dei quali scatta l'attività di accertamento.

Art. 10 Qualifica di Coltivatore Diretto

- 1) Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b) e 9 del Decreto Legislativo n° 504/1992, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggetti al corrispondente obbligo della assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
- 2) Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 23/3/98 n. 139, come indicato all'art. 7 del presente regolamento.
- 3) Per il controllo dei requisiti richiesti dalla normativa, l'Ente mette a disposizione del contribuente gli appositi modelli da presentare ogni anno entro il 16 dicembre.
- 4) In caso di mancata o tardiva trasmissione di questionari, atti o documentazione idonei a dimostrare la qualifica di imprenditore agricolo e la ruralità dei fabbricati, è applicata la sanzione di €uro 154,00.=, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento.

Art. 11 Fabbricati di interesse storico ed artistico

- 1) Si considerano immobili di interesse storico artistico esclusivamente quelli definiti dagli art. 1 e 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n° 490.
Per l'applicazione delle agevolazioni indicate al successivo comma 4°, è necessario, inoltre, che l'interesse particolarmente importante sia dichiarato dal competente Ministero, come stabilito dall'art. 6 del citato decreto legislativo.
- 2) Non godono di dette agevolazioni gli immobili soggetti a vincolo indiretto, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 29/10/'99 n° 490, per i quali sono prescritte particolari distanze, misure ed altre norme atte ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità, la prospettiva, la luce e le condizioni di ambiente e di decoro di immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico.
- 3) I fabbricati, non ricompresi nel comma precedente, assoggettati a prescrizioni restrittive da parte del piano regolatore o di strumenti urbanistici attuativi, non beneficiano di alcuna agevolazione.
- 4) Per calcolare la base imponibile dell'imposta degli immobili di interesse storico ed artistico si applica la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, cioè quella della categoria A/5 classe 1 (così come indicato nella G.U. n° 229 del 30.09.1991); alla rendita catastale così calcolata e rivalutata si applica il moltiplicatore 100 per determinare la base imponibile. Se l'immobile è di categoria catastale diversa dalla categoria "A", la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano medio abitativo, che si assume pari a mq. 18,00.

TITOLO 2°

“Detrazioni, agevolazioni ed esenzioni”

Art. 12 Detrazioni Comunali

La misura delle detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti. In assenza della deliberazione annuale si intendono confermate le detrazioni e le agevolazioni dell'esercizio precedente.

Art. 13 Abitazione principale

- 1) In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per l'espressa previsione legislativa (Abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente - la dimora abituale coincide con la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43, comma 2°, del Codice Civile - Unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario - Alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari - Unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata); ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n° 504/1992:
 - A) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e comunque non abitata. A tale abitazione è applicata l'aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali;
 - B) l'unità immobiliare del soggetto passivo, che vi trasferisce la residenza entro 180 giorni dall'acquisizione del titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. Tale unità è considerata abitazione principale fin dall'origine del periodo impositivo. Il beneficio non trova applicazione nel caso in cui la residenza sia trasferita dopo i 180 giorni. Tale beneficio avrà quindi decorrenza dalla data della residenza;
 - C) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori e figli), sono considerate abitazioni principali, purchè:
 - il parente vi dimori abitualmente, e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
 tali abitazioni sono considerate come abitazione principale previa presentazione ogni anno, entro il 16 dicembre, di apposita autocertificazione sulla base del modello predisposto dall'ufficio tributi dell'Ente;
 - D) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore;
 - E) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera abitazione principale a condizione che non risulti locata e che sia l'unica unità immobiliare posseduta sul territorio nazionale.

- 2) Il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2-bis del D. Lgs 504/1992, calcolati in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.
- 3) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n° 446, sono considerate pertinenze le unità immobiliari destinate a garage, box, posti macchine, soffitte, magazzini e locali di deposito, classificati o classificabili in categorie C/2 (con consistenza massima di mq 200), C/6, C/7, e in stato di non locazione. Le agevolazioni previste per la prima abitazione si applicano ad una soltanto di ciascuna delle pertinenze descritte e alle condizioni che siano effettivamente e in modo permanente al servizio della medesima abitazione, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato;

Resta fermo in tal caso che la detrazione per l'abitazione principale spetta una sola volta e viene portata in diminuzione dal totale dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, quale ad esempio l'obbligo di dichiarazione e versamento, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo.

Art. 13 bis Esenzione I.C.I. – Prima Casa

Ai sensi dell'art. 1 commi 1, 2, 3 del DL 27/05/2008 n. 93 convertito con integrazioni e modificazioni in L. del 24/07/2008 n. 126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI di cui al Dlgs 504/92, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle assimilate di cui all'art. 13 del presente regolamento ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 e delle abitazioni dei cittadini italiani residenti all'estero, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale.

Art. 14 Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

- 1) L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2) In applicazione della facoltà di cui all'art.59, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 446/97 e ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n° 457 l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
- 3) Sono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - A) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - B) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo parziale o totale;
 - C) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizioni o ripristino;
 - D) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati.
- 4) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

- 5) Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.
- 6) Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
- A) con ordinanza sindacale.
 - B) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile.
 - C) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 28 dicembre 2000 n° 445 – su apposito modello predisposto dall' ufficio tributi - nella quale dichiara:
 - che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che è stato accertato secondo i criteri sopra esposti;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato, ne è di fatto sottoposto a interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
- 7) La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte del Comune, dalla data dell'ordinanza sindacale, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. Il Comune si riserva comunque di controllare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno e le relative spese saranno poste a carico del contribuente qualora la dichiarazione non risultasse veritiera, fatte salve le ulteriori sanzioni previste per legge.
- 8) Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'eventuale sopravvenuta perdita delle condizioni indicate nei commi precedenti presentando apposita comunicazione entro 60 giorni dalla data in cui il fabbricato non risulta più soddisfare le medesime condizioni. In caso di mancata o tardiva comunicazione, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento, è applicata la sanzione di €103,00= .
- 9) Il contribuente è tenuto a presentare il modello ministeriale di dichiarazione I.C.I. relativamente all'anno per il quale si applica la riduzione del 50%.

Art. 15 Agevolazioni per i fabbricati ecclesiastici

L'imposta è ridotta del 90% per i fabbricati di proprietà delle confessioni religiose.

Si avvalgono delle riduzioni anche i fabbricati appartenenti alle parrocchie che danno in uso gli stessi per attività didattiche, scolastiche, ricreative e per tutti quei fabbricati non ricadenti nell'esenzione di cui all'Art. 16.

Art. 16 Esenzioni dall'imposta Amministrazioni pubbliche

L'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri Comuni, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende e Unità Sanitarie Locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purchè lo siano in modo prevalente.

Art. 17 Esenzioni dall'imposta Enti Ecclesiastici ed Enti non commerciali

- 1) In base all'art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92 e l'art. 7 comma 2 bis della legge n. 248 del 02/12/2005 il quale stabilisce che gli immobili di proprietà degli Enti Ecclesiastici, di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n° 222, a qualsiasi titolo utilizzati, anche se in forma commerciale, sono esenti dal pagamento dell'imposta.
- 2) In base all'art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92 e l'art. 7 comma 2 bis della legge n. 248 del 02/12/2005 il quale stabilisce che gli immobili di proprietà degli Enti no profit, di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n° 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, anche se in forma commerciale, sono esenti dal pagamento dell'imposta, a condizione che i fabbricati siano posseduti e utilizzati dagli stessi.
- 3) In base all'art. 1 comma 133 della Legge 266 del 23/12/2005 non si dà luogo a rimborsi e restituzione d'imposta per le annualità precedenti all'entrata in vigore della legge citata.

TITOLO 3°

“Dichiarazioni, versamenti, riscossione, rimborsi, sanzioni, autocertificazioni”

Art.18 Dichiarazioni, termini di presentazione

La presentazione della dichiarazione resta in vigore fino al 31/12/2007.

A decorrere dall'anno 2008 è stato soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI prevista dall'art. 10, comma 4 del D. Lgs 504/92.

Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche di cui al modello unico informatico. In questi casi il termine di presentazione della dichiarazione è entro il 31 ottobre ed è valido anche per le società il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare.

Art. 19 Versamenti

- 1) L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
- 2) Ai sensi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n° 446, si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purchè:
 - l'imposta sia completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e tale modulo deve essere presentato entro il 31 ottobre di ciascun anno;

- vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi;

Non è possibile effettuare i versamenti anche per conto degli altri contitolari, qualora uno di essi, abbia, nel territorio comunale, altre proprietà immobiliari oltre a quelle per cui si effettua il versamento congiunto;

- 3) Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo si equivalga, l'imposta dovrà essere pagata dal cedente.
- 4) Ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento Generale Per La Disciplina Delle Entrate i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a 12,00 Euro per ciascun soggetto passivo.
- 5) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione I.C.I.
- 6) Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi della facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, dal 1 al 16 dicembre, con maggiorazione degli interessi del 3% sull'imposta dovuta per la prima rata non versata entro il 16 giugno.

Art. 20 Differimento dei termini per i versamenti

- 1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n°446:
 - A) i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta. Quindi i termini scadono:
 - entro il 16 dicembre (acconto e saldo) dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione;
 - entro il 16 giugno dell'anno successivo (saldo anno precedente ed acconto anno d'imposta) qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno d'imposizione.

Gli eredi che intendono usufruire di tale agevolazione sono tenuti a segnalare l'avvenuto tardivo versamento, trasmettendo al Comune copia della ricevuta.
 - B) La Giunta Comunale può inoltre stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento dei termini per il pagamento dell'imposta in presenza di eventi naturali o di situazioni sociali straordinarie attenendosi ai criteri fissati dal regolamento comunale per la concessione di contributi economici.

Art. 21 Riscossione

- 1) Avvalendosi delle facoltà concesse dall'articolo 36 della legge 388 del 2000 il Comune, nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, si avvale del procedimento di riscossione tramite versamento su conto corrente postale intestato al proprio Tesoriere od anche mediante versamento diretto al Tesoriere stesso, nonché del sistema bancario presente in zona, oltre che del servizio di riscossione.

- 2) Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.
- 3) Le somme ICI accertate dal Comune come dovute, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, come stabilito dalla Giunta Comunale:
 - A) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni qualora il Comune si avvalga del servizio di riscossione.
 - B) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune affidi l'attività di riscossione coattiva ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'art. 52 D.Lgs 446/1997, ovvero la svolga in proprio, con attribuzione di ogni spesa a carico del contribuente insolvente.

Art. 22 Rimborsi

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, su apposito modello predisposto e fornito dall'ufficio tributi dell'Ente. La richiesta va presentata all'ufficio protocollo dell'Ente o spedita anche a mezzo servizio postale;
- 2) L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dal ricevimento dell'istanza, fatto salvo eventuali interruzioni e/o sospensioni correlate a richieste di chiarimenti e/o documentazione integrativa necessarie per la completa istruzione della pratica oggetto del rimborso;
- 3) L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore;
- 4) Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili;
- 5) Non si fa luogo a rimborso quando l'importo dell'imposta non risulta superiore ad € 12,00. Tale importo è riferito all'ammontare complessivo annuo del tributo;
- 6) E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Monselice per immobili ubicati in Comune diverso.

Art. 23 Aree divenute inedificabili rimborso dell'imposta

- 1) A norma dell'art. 59, comma uno, lettera f) del D.Lgs 15 dicembre 1997, n° 446, per le aree divenute non più edificabili a causa delle varianti apportate agli strumenti urbanistici, il soggetto passivo ha diritto, su istanza, al rimborso dell'imposta versata entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della richiesta, oltre gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 22, decorrenti dalla data in cui le aree sono state dichiarate non più edificabili.
- 2) L'inedificabilità deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuta l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

- 3) Il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura di cui all'art. 21 del presente regolamento che decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento del tributo, e compete per non più di cinque periodi d'imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
- 4) La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico.
- 5) Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
 - A) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
 - B) le varianti agli strumenti urbanistici generali abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate derivino da provvedimenti approvati definitivamente.
- 6) Qualora risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale, delle relative varianti e dello strumento urbanistico attuativo, il rimborso avverrà in presenza di una sentenza definitiva.
- 7) La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato.

Art. 24 Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 Dicembre 1992, n°546.

Art. 25 Irrogazione delle sanzioni

- 1) L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504, nel testo novellato dall'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n°473, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica – giusta la procedura di cui all'art. 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n°472 -, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative.
- 2) Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore.

Art. 25/BIS Autocertificazioni, stampati e moduli

- 1) Le autocertificazioni previste dal presente regolamento sono:
 - A) Autocertificazione per abitazioni concesse in uso gratuito;
 - B) Autocertificazioni per versamento unico contitolare;
 - C) Autocertificazioni per il riconoscimento di Imprenditore agricolo a titolo principale;

La data ultima di presentazione per la validità delle autocertificazioni è fissata improrogabilmente entro il 16 dicembre di ciascun anno;

- D) Dichiarazione sostitutiva atto notorietà per richiesta di inagibilità o inabitabilità;
- E) Domanda rimborso I.C.I.;
- F) Modulo per ravvedimento operoso;

- 2) Nel caso in cui il contribuente applichi le agevolazioni previste senza aver presentato la relativa autocertificazione, l'ufficio provvederà a recuperare la relativa maggior imposta dovuta, oltre alle sanzioni e interessi previsti.
- 3) Le autocertificazioni non vengono ritenute valide quando:
 - presentate oltre il 16 dicembre;
 - autocertificazioni mendaci e incomplete;
 - autocertificazioni presentate in moduli diversi da quelli predisposti dall'Ufficio tributi.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, rilasciate nelle auto certificazioni di cui ai punti a), b), c), d), saranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 nonché da quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Gli stampati stessi potranno essere adeguati, dal Funzionario Responsabile dell'I.C.I. o dal Dirigente del Settore, nel caso in cui gli stessi possano meglio rispondere alle esigenze dell'Ente e/ o del contribuente, a condizione che tali adeguamenti risultino comunque rispettosi delle norme contenute nel Regolamento stesso.

TITOLO 4° “Disposizioni finali”

Art. 26 Compensi incentivanti il personale addetto e potenziamento dell'ufficio tributi

- 1) Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera l), punto 5 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n° 446, il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, proponendo tutte le possibili azioni da intraprendere.
- 2) Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n° 446, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma, una percentuale non superiore al 10% delle somme derivanti dall'attività di controllo relativamente alla maggiore imposta accertata e riscossa, da determinare a consuntivo della gestione, con deliberazione della Giunta Comunale, è destinata al potenziamento del Settore Tributi. Le risorse sono utilizzate per le seguenti attività:
 - A) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
 - B) perfezionamento dell'attività di accertamento mediante collegamenti con archivi informatici, interni ed esterni all'Ente, ed eventuali azioni di controllo sul territorio, anche avvalendosi di collaborazioni esterne;
 - C) attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari, tramite appositi progetti-obiettivo o strumenti analoghi contenuti nel vigente C.C.N.L. . Le modalità di attribuzione dei compensi sono regolate dalla contrattazione aziendale.

Art. 27 Norme di rinvio

Per quanto concernente l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni, e le sanzioni, si rinvia alla normativa vigente in materia e agli specifici regolamenti.

Art. 28 Vigenza

Le norme originarie di questo regolamento sono riportate in comune carattere di scrittura, non sono evidenziate e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2003, le modifiche regolamentari sono riportate in grassetto, evidenziate ed entrano in vigore il 1° gennaio 2009.